

**L.R. 31 dicembre 1971, n. 1 <sup>(1)</sup>.**

**Istituzione dei tributi propri della Regione Calabria.**

(1) Pubblicata nel B.U. 31 dicembre 1972, n. 21.

**Art. 9**

*Ammontare dell'imposta.*

1. L'ammontare dell'imposta sulle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo è rideterminato nella misura del 15 per cento del canone di concessione statale <sup>(7)</sup>.

2. La Regione potrà graduare l'imposta in base alle caratteristiche del bene e aumentarla in misura non superiore al triplo del canone di concessione <sup>(8)</sup>.

*(7) Comma così sostituito dall'art. 13, L.R. 23 dicembre 2011, n. 47, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 58 della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «L'ammontare dell'imposta sulle concessioni statali è determinato nella misura del 10% del canone di concessione statale.».*

*(8) Il presente comma, in origine privo di numerazione, è stato così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità, in conseguenza della sostituzione dell'originario primo comma con l'attuale comma 1, come precisato nella relativa nota.*